Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 114° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 27 agosto 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 654013
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1972, n. **1191**.

Istituzione dell'Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Paternò . . . . Pag. 5914

1973

LEGGE 4 agosto 1973, n. **520**.

Revisione dell'organico degli ufficiali di ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico. Pag. 5915

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. **521**.

Trasferimento del posto di assistente di ruolo convenzionato dalla cattedra di « Patologia medica II » alla cattedra di « Clinica medica generale e terapia medica » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze. Pag. 5917

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1973.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona . . . . Pag. 5918

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1973.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vela S.p.a. industria confezioni di Pescara. Pag. 5918

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti in provincia di Forlì . . . . . Pag. 5918

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore ittico-conserviero in provincia di Rovigo . . . . Pag. 5919

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di gres ceramico operanti in provincia di Ferrara . . . Pag. 5919

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1973.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre artificiali, tessili e plastiche in provincia di La Spezia . . . . Pag. 5919

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali produttrici di vetro piano operanti in provincia di Napoli . . . . Pag. 5920

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore laterizi in provincia di Foggia. Pag. 5920

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1973.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro . . . . . Pag. 5920

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della sanità: Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale nazionale « Fonte Tullia » . . . . . Pag. 5921

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 5921

Ministero delle finanze: Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 14 luglio 1970 al 17 luglio 1970, a norma dei Regolamenti CEE nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 1201/70, 1270/70, 1362/70 e 1372/70, ai prodotti di cui all'art. 1 lettere a), b), c) e d) del Regolamento CEE n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi . Pag. 5922

CONCORSI ED ESAMI

Corte dei conti: Graduatoria generale del concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti . . Pag. 5928

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 220 DEL 27 AGOSTO 1973:

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cento sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento ed ai sottufficiali in servizio permanente.

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di otto tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato - ruolo commissari.

Concorso, per titoli, per la nomina di trentotto sottotenenti in servizio permanente effettivo nelle Armi di fanteria, artiglieria e genio da ammettere alle scuole di applicazione d'arma in Torino.

Concorso per il reclutamento di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

Concorso per il reclutamento di ventisette sottotenenti in servizio permanente effettivo dei servizi: automobilistico, di commissariato (ruolo sussistenza) e di amministrazione riservato agli ufficiali di complemento ed ai sottufficiali in servizio permanente.

Concorso per il reclutamento di sette tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio veterinario dell'Esercito.

Concorso per la nomina di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti.

Concorso per la nomina di cento tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario - ruolo ufficiali medici.

Concorso per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente effettivo nei servizi tecnici di artiglieria, della motorizzazione, chimico-fisico, genio e geografico.

(da 10436 a 10444)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1972, n. **1191**.

Istituzione dell'Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Paternò.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di insegnamento degli istituti tecnici;

Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Visto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, n. 992, relativo alla concessione dell'autonomia amministrativa a novantuno istituti tecnici commerciali e istituti tecnici commerciali e per geometri e alla determinazione dei relativi contributi per il mantenimento degli stessi;

Considerato che dal 1° ottobre 1969 funziona di fatto l'istituto tecnico sotto indicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dalla urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1969 è istituito l'Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Paternò.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella organica allegata al presente decreto, firmata, d'ordine dal Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 36.150.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1972

LEONE

MISASI — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 69. — VALENTINI

Tabella organica dell'Istituto tecnico commerciale di Paternò

Numero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento . . .	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso
Matematica, matematica finanziaria ed attuariale, statistica metodologica - Fisica	1	—	Nelle classi del corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi del corso
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	1	—	Nelle classi del corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	1	—	Nelle classi del corso
Economia politica, scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	1	—	Nelle classi del corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

N. B. - Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

LEGGE 4 agosto 1973, n. 520.

Revisione dell'organico degli ufficiali di ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, stabilito dall'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1303, è così modificato:

Colonnello	n. 3
Tenente colonnello	» 39
Maggiore	» 25
Capitano	» 88
Subalterni	» 45
Totale . . .	n. 200

La tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, è sostituita, nella parte relativa agli ufficiali del ruolo di amministrazione, dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Per gli anni 1972 e 1973 il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello è fissato, in deroga alla tabella annessa alla presente legge, rispettivamente in 2 e 1 unità.

L'aliquota dei tenenti colonnelli non ancora valutati, da ammettere a valutazione per l'anno 1972, già formata alla data di entrata in vigore della presente legge, e nuovamente determinata, con riferimento al 31 ottobre 1971, e comprende 11 unità.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1972 del primo comma del presente articolo si procede alla formazione di un apposito quadro suppletivo comprendente i due tenenti colonnelli che nella graduatoria di merito per lo stesso anno, integrata con le valutazioni derivanti dall'aumento dell'aliquota di cui al precedente comma, seguono quello iscritto nel quadro ordinario. Per le iscrizioni nel quadro suppletivo i provvedimenti di collocamento a disposizione, già disposti a decorrere dal 1° gennaio 1972, nei confronti degli ufficiali interessati, sono annullati. Le promozioni sono disposte, dando la precedenza all'ufficiale iscritto sul quadro già formato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono revocati i collocamenti in soprannumero dei tenenti colonnelli del Corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione, già disposti con decorrenza 31 dicembre 1971 ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dallo articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189.

Per l'anno 1972 gli ufficiali « a disposizione » del ruolo di amministrazione possono essere promossi in deroga al disposto di cui all'articolo 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1303.

Art. 3.

Fino alla completa copertura dei posti di organico del grado di tenente colonnello i maggiori del Corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione non possono essere promossi prima di avere compiuto quattro anni di permanenza nel grado.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per gli anni 1972 e 1973 in complessive lire 5 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1553 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1972.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1973

LEONE

RUMOR — TANASSI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

RUOLO AMMINISTRAZIONE

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, attribuzioni specifiche di servizio presso reparti, esami o corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
Colonnello	—	—	3	—	
Tenente colonnello	scelta	3 anni quale consegnatario di magazzino principale di commissariato o gestore di cassa di una direzione di commissariato od incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore, ovvero in quello di capitano, se espletato prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989	39	1 ogni 2 anni	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori presenti in ruolo
Maggiore	anzianità	—	25	—	—
Capitano	scelta	3 anni in una direzione di commissariato di regione area o incarico equipollente; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di 2° grado	88	5	1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	4 anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di ente senza funzionario delegato oppure quale addetto al servizio contabile presso ente centrale o territoriale o periferico	45	—	
Sottotenente	anzianità	12 mesi in un ufficio amministrativo di aeroporto			

(*a*) *Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. **521**.

Trasferimento del posto di assistente di ruolo convenzionato dalla cattedra di « Patologia medica II » alla cattedra di « Clinica medica generale e terapia medica » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutivo l'annesso atto aggiuntivo, stipulato in data 8 gennaio 1972 in Firenze, alla convenzione stipulata in Firenze il 15 ottobre 1968, repertorio n. 646, con il quale si autorizza il trasferimento del posto di assistente di ruolo convenzionato dalla cattedra di « Patologia medica II » alla cattedra di « Clinica medica generale e terapia medica » della stessa facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Art. 2.

Restano confermati tutti gli impegni contrattuali assunti dalle parti contraenti e resi esecutivi con la convenzione di cui all'art. 1 e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1969, n. 573 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 30 agosto 1969).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1973

LEONE

SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 72. — VALENTINI

Repertorio n. 780

Atto aggiuntivo alla convenzione tra il Centro auxologico di Piancavallo e l'Università degli studi di Firenze per la istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di « Patologia speciale medica e metodologia clinica » della facoltà di medicina e chirurgia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantadue il giorno otto del mese di gennaio alle ore 12,45, in Firenze, nella sede del rettorato dell'Università degli studi di Firenze, piazza San Marco, 4, davanti a me dott. Antonino Spitali, direttore amministrativo, nato a Grotte di Agrigento il 10 agosto 1903 e domiciliato per la carica presso la sede del rettorato dell'Università, incaricato ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario (approvato con regio decreto 6 aprile 1924), di ricevere e redigere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'amministrazione universitaria con decreto del rettore pro-tempore n. 301 del 12 dicembre 1968, senza l'intervento dei testimoni, avendovi le parti contraenti, d'accordo con me, rinunciato, giusta la facoltà concessa dall'art. 48 della vigente legge notarile, sono presenti i signori:

1) prof. Francesco Romano, nato a Firenze il 13 novembre 1934, domiciliato per la carica in Firenze, piazza S. Marco, 4, non in proprio ma in nome e per conto dell'Università degli studi di Firenze, giusta il decreto n. 2280 del 13 marzo 1971, con il quale il predetto professore viene delegato a stipulare atti e contratti in caso di impedimento o assenza del rettore protempore;

2) mons. Giuseppe Bicchierai nella sua qualità di presidente e come tale rappresentante legale del centro auxologico italiano di Piancavallo, nato a Milano il 18 settembre 1898 e residente a Milano, via Ariosto, 13 a quanto appresso autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione del Centro dell'11 maggio 1971 come risulta dall'estratto notarile in data 10 dicembre 1971 che si allega sub lettera « A ».

I comparenti della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere e redigere il presente atto aggiuntivo alla convenzione da essi già stipulata, ai miei rogiti, in data 25 ottobre 1968, rep. n. 646, per la istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia.

Premesso

che con nota in data 15 gennaio 1971 il Centro auxologico italiano di Piancavallo ha richiesto il trasferimento della convenzione di cui sopra dalla cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica alla cattedra di Clinica medica generale e terapia clinica;

che, con lettera del 1° aprile 1971, il titolare della cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica, prof. Paolo Arcangeli, e il titolare della cattedra di Clinica medica generale e terapia clinica, prof. Ugo Teodori, si sono dichiarati favorevoli a detto trasferimento;

che nello stesso senso si è pranunciato, con lettera del 14 aprile 1971, il prof. Francesco Morabito, assistente ordinario convenzionato alla cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica;

che, in data 5 aprile 1971, il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia ha espresso parere favorevole al suddetto trasferimento;

che il consiglio di amministrazione del Centro auxologico italiano di Piancavallo ha autorizzato il trasferimento della convenzione, con delibera dell'11 maggio 1971, come risulta dallo estratto notarile in data 10 dicembre 1971 e che si allega sub lettera « A »;

che anche il consiglio di amministrazione dell'Università ha autorizzato il trasferimento stesso, con delibera del 9 luglio 1971 e che si allega sub lettera « B ».

Tutto ciò premesso

tra il Centro auxologico italiano di Piancavallo, in persona del suo presidente, mons. Giuseppe Bicchierai, e l'Università degli studi di Firenze, in persona del pro-rettore, prof. Francesco Romano, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Centro auxologico italiano di Piancavallo e l'Università degli studi di Firenze, in data 25 ottobre 1968, repertorio n. 646, relativa all'istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia, registrata a Firenze (Atti pubblici) il 6 novembre 1968 al n. 1387, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1969, n. 573 (in *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1969, n. 221), deve intendersi riferita alla cattedra di Clinica medica generale e terapia clinica della medesima facoltà di medicina e chirurgia, anzichè alla cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica.

Art. 2.

Il Centro auxologico italiano di Piancavallo e l'Università degli studi di Firenze confermano, in questa sede, tutti gli altri impegni contrattuali assunti con la convenzione di cui all'art. 1 e resi esecutivi col precitato decreto presidenziale n. 573.

Art. 3.

Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Firenze, sarà registrato in esenzione di tasse di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Art. 4.

Il presente atto diverrà esecutivo una volta che sia stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 13-*bis* del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465.

Richiesto ho io ricevuto e steso il presente atto che, scritto a macchina da persona di mia fiducia con nastro dattilografico ad inchiostrazione indelebile, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251, salvo quanto notasi di mia mano, in n. 5 pagine e n. 1 righi di n. 2 fogli bollati da L. 500; del medesimo ho dato lettura, fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, le quali, previa approvazione e ratifica, lo hanno insieme a me firmato in calce e nei fogli intermedi. Si è omessa la lettura delle inserzioni allegate al presente atto per espressa volontà delle parti, le quali hanno dichiarato di averne già preso cognizione.

prof. Francesco ROMANO
mons. Giuseppe BICCHIERAI
dott. Antonino SPITALI

Registrato a Firenze (Atti pubblici), addì 29 gennaio 1972 al n. 170, mod. 71/ME. - Esatte lire: *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1973.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del vigente statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1972 con il quale, tra l'altro, il dott. Aldo Baldari è stato nominato sindaco effettivo, con funzioni di presidente dell'istituto predetto, nonché è stata approvata, tra l'altro, la designazione del sindaco supplente, effettuata dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie, nella persona del sig. Marco Prosdocimi;

Considerato che il dott. Baldari e il sig. Prosdocimi sono deceduti e che occorre, pertanto, provvedere alla loro sostituzione negli incarichi in parola;

Decreta:

Il dott. Gabriele Di Martino è nominato sindaco effettivo, con funzioni di presidente, dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, in sostituzione del dott. Aldo Baldari, deceduto.

E' approvata la designazione effettuata dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie, relativa alla nomina dell'avv. Walter Dolcini, quale sindaco supplente dell'istituto predetto, in sostituzione del sig. Marco Prosdocimi, deceduto.

I predetti dott. Di Martino e avv. Dolcini scadranno dalle rispettive cariche unitamente agli altri sindaci nominati con il decreto citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1973

Il Ministro: LA MALFA

(10659)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1973.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vela S.p.a. industria confezioni di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Vela S.p.a. industria confezioni di Pescara, con effetto dal 1° marzo 1972;

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1973, 16 aprile 1973, 28 giugno 1973 e 31 luglio 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 24 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vela S.p.a. industria confezioni di Pescara, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(10646)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti in provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 14 settembre 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti in provincia di Forlì, con effetto dal 1° luglio 1972;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1973, di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 14 settembre 1972;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti in provincia di Forlì, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(10649)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore ittico-conserviero in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972, di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ittico-conserviero in provincia di Rovigo, con effetto dal 30 agosto 1971;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1972, di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 24 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore ittico-conserviero in provincia di Rovigo è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(10650)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di gres ceramico operanti in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di gres ceramico operanti in provincia di Ferrara, con effetto dal 3 gennaio 1972;

Visti i decreti ministeriali 13 settembre 1972 e 8 maggio 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 22 aprile 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di gres ceramico operanti in provincia di Ferrara, è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(10651)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1973.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre artificiali, tessili e plastiche in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di fibre artificiali tessili e plastiche in provincia di La Spezia, con effetto dal 7 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 18 gennaio 1973, 1° marzo 1973 e 18 giugno 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 27 novembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre artificiali tessili e plastiche in provincia di La Spezia, è prolungata a quindici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(10654)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali produttrici di vetro piano operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 26 gennaio 1973 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di vetro piano operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 16 ottobre 1972;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali produttrici di vetro piano operanti in provincia di Napoli, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(10653)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore laterizi in provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1973 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore laterizi in provincia di Foggia, con effetto dal 7 settembre 1972;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore laterizi in provincia di Foggia, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(10652)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1973.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro, con effetto dal 20 dicembre 1971;

Visti i decreti 29 marzo 1972; 6 settembre 1972, 26 marzo 1973 e 10 agosto 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro, è prolungata a 18 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(10655)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale nazionale « Fonte Tullia »

Con decreto n. 1403 del 4 agosto 1973 il sig. Lino Tulli, domiciliato a Spoleto, via S. Paolo 1, anche per conto degli altri contitolari citati nelle premesse, è autorizzato a mettere in vendita per uso di bevanda, l'acqua minerale nazionale denominata « Fonte Tullia », che sgorga dalla sorgente Premula in territorio del comune di Sellano (provincia di Perugia), addizionata di gas acido carbonico.

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro e mezzo litro che saranno contrassegnati da etichette stampate su carta bianca di formato rettangolare delle dimensioni di cm. 16,4 × cm. 11,1 divise in tre riquadri di colore avana col riquadro centrale più scuro.

Nel riquadro di sinistra, in caratteri di colore bleu è riportata l'analisi chimica e chimico-fisica effettuata nel gennaio 1970 dal prof. Roberto Biffoli, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze e la dicitura « addizionata di gas acido carbonico purissimo ».

Nel riquadro centrale dall'alto in basso si legge: « Acqua minerale da tavola - Batteriologicamente pura » (in caratteri bleu su fondo avana); « Fonte Tullia » (in grossi caratteri rossi su fondo bianco a forma ovale); « Diuretica - Digestiva » (in caratteri bleu su fondo bianco); « Sede stabilimento in Sellano (Perugia) - tel. 96148 » e « Ditta concessionaria Tulli in Spoleto » (in caratteri bleu su fondo avana).

Seguono infine gli estremi del decreto di autorizzazione in caratteri bleu più piccoli.

Nel riquadro destro, in caratteri di colore bleu, è riportato il giudizio di purezza batteriologica, formulata in data 23 aprile 1970 dal prof. Alessandro Seppilli, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Perugia, e i risultati delle esperienze cliniche estratti dalla relazione del maggio 1970 del prof. Antonio Lunedei, direttore dell'istituto di clinica medica generale della Università di Firenze. I recipienti saranno contrassegnati poi da un ulteriore stampato accessorio ovale, di colore avana con bordo bianco, nel quale compaiono le diciture in caratteri bleu « Acqua minerale da tavola Fonte Tullia ». Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto. L'acqua minerale, sgorgante dalla viva roccia, perverrà in vasche di raccolta e dalla ultima di queste, mediante conduttura di cemento amianto, giungerà allo stabilimento d'imbottigliamento, che dovrà essere costruito entro due anni a decorrere dalla data del presente decreto. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona, in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(10640)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

Corso dei cambi del 23 agosto 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	571,40	571,40	570,50	571,40	571 —	571,55	571,75	571,40	571,40	571,40
Dollaro canadese	568,45	568,45	569,50	568,45	568,50	568,10	569,30	568,45	568,45	568,45
Franco svizzero	186,23	186,23	185,98	186,23	187,50	186,23	186 —	186,23	186,23	186,23
Corona danese	98,50	98,50	98,80	98,50	98,90	98,50	98,67	98,50	98,50	98,50
Corona norvegese	102,06	102,06	102 —	102,06	102 —	102,05	102,15	102,06	102,06	102,06
Corona svedese	135,40	135,40	135,50	135,40	135,80	135,40	135,65	135,20	135,40	135,40
Fiorino olandese	211,20	211,20	211,50	211,20	211,25	211,20	211,30	211,20	211,20	211,20
Franco belga	15,105	15,105	15,10	15,105	15,08	15,10	15,12	15,105	15,10	15,10
Franco francese	131,55	131,55	131,75	131,55	131,50	131,55	131,85	131,55	131,55	131,55
Lira sterlina	1403,50	1403,50	1408 —	1403,50	1405,75	1403,50	1404,90	1403,50	1403,50	1403,50
Marco germanico	229,70	229,70	230,50	229,70	230 —	229,70	230,30	229,70	229,70	229,70
Scellino austriaco	31,235	31,235	31,20	31,235	31,30	31,35	31,25	31,235	31,23	31,23
Escudo portoghese	24,32	24,32	24,40	24,32	24,50	24,32	24,40	24,32	24,32	24,32
Peseta spagnola	10,073	10,073	10,05	10,073	10,05	10,07	10,085	10,073	10,07	10,07
Yen giapponese	2,155	2,155	2,16	2,155	2,15	2,15	2,16	2,155	2,15	2,15

Media dei titoli del 23 agosto 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	107,275
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,375
» 5 % (Ricostruzione)	95 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,35
» 5 % (Città di Trieste)	96,025
» 5 % (Beni esteri)	92,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,575
» 5,50 % » » 1968-83	94,025
» 5,50 % » » 1969-84	94,925
» 6 % » » 1970-85	97,80
» 6 % » » 1971-86	98,275
» 6 % » » 1972-87	98 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,70
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,85

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 agosto 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	571,575
Dollaro canadese	568,875
Franco svizzero	186,115
Corona danese	98,585
Corona norvegese	102,105
Corona svedese	135,525
Fiorino olandese	211,25
Franco belga	15,112
Franco francese	131,70
Lira sterlina	1404,20
Marco germanico	230 —
Scellino austriaco	31,242
Escudo portoghese	24,36
Peseta spagnola	10,079
Yen giapponese	2,157

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 14 luglio 1970 al 17 luglio 1970, a norma dei Regolamenti CEE nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 1201/70, 1270/70, 1362/70 e 1372/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d) del Regolamento CEE n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:	
	ex A diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:	
	(I) aventi tenore, in peso di materie grasse inferiore o uguale a 2,6%	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni	2.80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (7)	2,00
	- le altre destinazioni	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% . . .	22,00
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39% .	30,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%	64,53
	III. superiore a 45%	64,53
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5%	11,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	11,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25%	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	40,00
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	41,70
	4. superiore a 29%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5%:	
	(aa) denaturati (1)	2,75
	(bb) altri	11,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	22,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	40,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29%	41,70
	4. superiore a 29%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% .	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% . . .	11,00
	2. altri	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 21%	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	54,50
	2. superiore a 45%	62,50
	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	0,1100 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% o inferiore o uguale a 27%:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0,1100 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	0.4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:	
	(11) aventi tenore in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . .	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	0,1100 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0,1100 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	0,4000 (2) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	cc) superiore a 27%:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il sicro di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex. 1. inferiore o uguale a 45%:	
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45% in peso	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	4,25 (3)
	(22) superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	11,00 (3)
	(33) superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore a 39%	0,5450 (2) per kg
	2. superiore a 45%	0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84% (5):	
	(I) uguale o superiore a 62% ed inferiore a 82% e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (7)	75,00
	- le altre destinazioni	100,00
	(II) uguale o superiore a 82%	
	(a) oggetto di misure d'intervento di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 804/68	
	per le esportazioni verso:	
	- la Romania	140,00 (6)
	- la zona E (7)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00
	(b) altri	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (7)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.03 (seguito)	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore a 84% ed inferiore o uguale a 98%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (7)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00
	(II) superiore a 98% ed inferiore o uguale a 99,5%	162,00
	(III) superiore a 99,5%	174,00
04.04	Formaggi e latticini:	
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
	II. altri	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone D e F (7)	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	25,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	30,00
	D. Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	ex 1. inferiore o uguale a 46% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20%	10,00
	(22) uguale o superiore a 20%	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20%	10,00
	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40%	27,00
	(33) uguale o superiore a 40%	43,00
	ex 2. superiore a 46% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%	43,00
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 55%	43,00
	(22) uguale o superiore a 55%	54,00
	b) superiore a 36%	54,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	E. altri:	
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale a 47%:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50%	63,25
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	31,22
	- la zona E (7)	40,36
	- la zona F (7)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona F (7)	25,56
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	31,22
	- la zona E (7)	40,36
	- la zona F (7)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	II. non nominati:	
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	40,00

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 73,95.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 73,95.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Questa restituzione è valida fino al 20 luglio 1970 ed è accordata solo se è prodotta la prova che il burro sia stato importato definitivamente in Romania.

(7) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

Zona A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona B: Messico, paesi dell'America centrale e del Sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona E: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(10333)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto in data 7 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1972, con il quale venne indetto il concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti;

Visti i decreti presidenziali in data 10 marzo e 4 ottobre 1972, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 124 e 294 del 13 maggio e 14 novembre 1972, di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo, nonché di rettifica delle generalità di due membri della commissione stessa;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvató con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 1º agosto 1942, n. 1175;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, indetto con il richiamato decreto 7 dicembre 1971:

1. Vantaggio Anna Maria . . punti 23,02
2. Caratelli Marcella » 22,69
3. Critelli Agnese n. Burtone . . » 22,64
4. Micozzi Carla » 22,60
5. Del Buono Mirella . . . . . . » 22,55
6. Barbusca Paola . . . . . . » 22,43
7. Frulla Gigliana . . . . . » 22,42
8. Bizzarri Anna Maria n. Della Seta . . » 22,40
9. Lorenzi Santina . . . . » 22,33
10. Plantemoli Anna n. Meraviglia . . . » 22,22
11. Scimmi Ausonia . . . . » 22,21
12. Masci Giuseppe . . . . » 22,16
13. Marzi Paolo . . punti 22,07
14. Gubinelli Elena . . . » 22,05
15. Di Giammarco Filomena . . . . . » 21,99
16. Carapezza Giuseppina . . . . . » 21,91
17. Lucidi Assunta . . . » 21,84
18. Ranieri Gabriella Maria, figlia di invalido di guerra di prima categoria . . . » 21,82
19. Laurenti Sandra . . . . . . » 21,79
20. Verrecchi Maria . . . . . » 21,62
21. Cirulli Nadia . . . » 21,55
22. Bottone Alessandra » 21,30
23. Mazzelli Nella . » 21,02
24. Lombroso Marilena . . » 20,90
25. Gallo Virginia . » 20,87
26. D'Addario Rita . » 20,85
27. Roncacci Vanda n. Manetta . » 20,84
28. Scarponi Rina . . » 20,80
29. De Cresce Pasqua . » 20,71
30. Sguera Giuliana . . . » 20,68
31. De Andreis Anna Maria n. Angelino . » 20,64
32. Armanelli Paola . » 20,60
33. Zandri Anna Rosa n. Pasqualini . . . » 20,59

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1) Vantaggio Anna Maria
2) Caratelli Marcella
3) Critelli Agnese n. Burtone
4) Micozzi Carla
5) Del Buono Mirella
6) Barbusca Paola
7) Frulla Gigliana
8) Bizzarri Anna Maria nata Della Seta
9) Lorenzi Santina
10) Ranieri Gabriella Maria, figlia di invalido di guerra di prima categoria, equiparata a orfano di guerra, e, quindi, assimilata a ex combattente

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Plantemoli Anna n. Meraviglia
2) Scimmi Ausonia
3) Masci Giuseppe
4) Marzi Paolo
5) Gubinelli Elena
6) Di Giammarco Filomena
7) Carapezza Giuseppina
8) Lucidi Assunta
9) Laurenti Sandra
10) Verrecchi Maria
11) Cirulli Nadia
12) Bottone Alessandra
13) Mazzelli Nella
14) Lombroso Marilena
15) Gallo Virginia
16) D'Addario Rita
17) Roncacci Vanda n. Manetta
18) Scarponi Rina
19) De Cresce Pasqua
20) Sguera Giuliana
21) De Andreis Anna Maria n. Angelino
22) Armanelli Paola
23) Zandri Anna Rosa n. Pasqualini

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1973

Il presidente: GRECO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1973
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 186

(10675)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.